

ALLEGATO 1

(ART. 3)

1. Ai fini della registrazione sull'applicazione informatica il vettore NCC è tenuto a fornire i seguenti dati:
 - a) gli estremi della registrazione sul Registro informatico pubblico nazionale istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
 - b) il nome e cognome e il codice fiscale dei conducenti e gli estremi della relativa iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - c) i dati degli eventuali contratti di durata stipulati dal vettore NCC.